PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI

Approvato con Deliberazione n. 28 del 09.11.2016 del Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale.

1. Oggetto

Il piano delle cessioni ai fini solidaristici disciplina sul territorio comunale le attività occasionali di cessione ai fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficienza ed il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate ad una cerchia determinata di persone;
- qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

2. Soggetti

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da almeno un anno, al fine di valutarne finalità e attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

3. Merci oggetto di cessione

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili con esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi, generi di fumo ed in generale articoli pericolosi.

La cessione dei beni deve avvenire a corpo e non a misura.
I beni devono essere di modico valore.

4. Individuazione delle aree

L'attività di cessioni a fini solidaristici può essere effettuata:

- nel centro storico, così come delimitato dalle vie Matteotti, Don Minzoni, Gramsci e XX Settembre
- aree antistanti istituti scolastici, chiese, ospedale e centri commerciali.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

5. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Le postazioni su area pubblica devono avere le seguenti caratteristiche:

- non costituire intralcio al traffico motoristico, ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non ostacolare la visibilità della segnaletica stradale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie ed insegne;
- non nascondere alla vista le vetrine degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali;

L'attività di cessione ai fini solidaristici deve essere svolta utilizzando semplici insegne, idonee ad identificare l'ente non commerciale e l'iniziativa di raccolta fondi.
Non è consentito l'uso di insegne luminose, né di amplificatori.
Va esposta apposita segnaletica con le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera".

6. Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

La domanda per l'occupazione di suolo pubblico o di area privata in disponibilità pubblica va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, corredata dai seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dell'attività;
- indicazione precisa dell'area da occupare;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipologia della merce in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da un'effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- segnalazione di come poter reperire la documentazione idonea a valutare l'affidabilità dell'ente, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve in ogni caso comprendere:
- copia dell'atto costitutivo e/o statuto;
- dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

Gli enti non commerciali iscritti in elenchi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti e stati soggettivi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/90.
Nel caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera di assenso del proprietario all'utilizzo dell'area.

7. Criteri di concessione degli spazi pubblici

Le domande saranno valutate in base alla data di protocollazione e verificando che le stesse rispettino i criteri di cui al presente regolamento.

8. Occasionalità delle attività

Ciascun ente può annualmente, nel caso di pluralità di iniziative, presentare un'unica richiesta.
Il numero massimo di iniziative per ciascun ente non può essere superiore a 20 all'anno.
Dovrà essere rispettata la distanza di mt. 20 dagli esercizi commerciali in sede fissa che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici.
Viene stabilito nel numero massimo di 5 iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale.
Dopo due iniziative consecutive di cessione ai fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area è possibile autorizzare la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione appartengano ad una diversa tipologia di prodotto; nel caso contrario si provvederà ad individuare, se possibile, un'area alternativa.
La durata massima di ogni singola iniziativa è di giorni due.
Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi a fronte di eventi calamitosi straordinari.

9. Sanzioni

Le attività esercitate in violazioni al suddetto piano comunale comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500.